



## **Tribunale di Milano**

### **Sezione Esecuzioni**

Il Giudice dell'Esecuzione

Visto il ricorso ex artt. 615 co. 2 c.p.c. proposto da parte esecutata, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Riccio, sospende provvisoriamente la procedura

### **FISSA**

l'udienza del 09/12/19 ore 12.00 per la comparizione delle parti dando termine perentorio al ricorrente fino 20/10/19 per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto.

Milano, 25/9/19

Il giudice dell'esecuzione  
dott.ssa Maria Gabriella Mennuni

**Improcedibilità dell'azione esecutiva per la pendenza di una procedura di concordato preventivo.**

Con la detta opposizione non si intende porre in indagine il titolo esecutivo provvisorio, la sentenza, tra l'altro impugnata con atto di appello iscritto al R.G della Corte meneghina e recante il numero di RG [.....] con pedissequa istanza ex art. 283 cpc per ottenerne la sospensiva della sua efficacia provvisoria, in forza della quale è stato proposto il rilascio de quo, ma ottenere una pronuncia di improcedibilità della detta azione esecutiva. Infatti prima della notifica dell'atto di precetto la [.....] srl depositava, ex art. 161 legge fallimentare in data 19 giugno 2019 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ricorso per beneficiare degli effetti della procedura di concordato preventivo, regolarmente annotato presso la Camera di Commercio di Caserta.

In data 3.07.2019 la [.....] otteneva decreto ex art. 163 legge fallimentare con il quale si accoglieva domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di successivo deposito del piano di ristrutturazione per il ripianamento dei suoi debiti entro 120 giorni dalla proposta.

In data 19.07.2019, dunque ancor prima della notifica dell'atto di avviso di rilascio-3.08.2019- si procedeva all'ulteriore annotazione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Caserta del decreto recante il numero R.G [.....] del Tribunale di Santa Maria C.V.

Già in data 3.07.2109 l'avvocato [.....] mediante pec avvertiva dell'intrapresa procedura concordataria l'avvocato costituito – [.....] - dell'[.....] del divieto di proseguire azioni esecutive, così come previsto dall'art. 168 della legge fallimentare.

Ma nonostante tal avvertimento l'intimante ha proceduto alla notifica dell'azione di rilascio degli immobili descritti previsto per il 30.09.2019.

Si tratta di un'azione che deve essere declarata improcedibile.

Come disciplina l'art. 168 della legge fallimentare devono essere sospese e se iniziate non possono proseguire tutte quelle azioni-esecutive e cautelari- che incidono sulla tangibilità del patrimonio del debitore, per *non rendere frustrante* il principio della *par condicio creditorum*. Il dato normativo mira a tutelare sia la *par condicio creditorum* sia **l'integrità del patrimonio** del debitore, necessario alla realizzazione del concordato. *Tale patrimonio deve essere inteso estensivamente, cioè come insieme dei beni e delle utilità che si trovano nella legittima disponibilità del medesimo debitore e che sono funzionali all'attività aziendale.*

La nozione di patrimonio del debitore deve essere intesa *in senso dinamico, quale insieme dei rapporti giuridici facenti capo al soggetto ed alla stregua "non già di singoli beni oggetto di diritti, bensì di tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo ad un soggetto, comprese pertanto anche le aspettative e i diritti di obbligazione.*

Infatti proprio l'intestato Tribunale, in un caso simile a quello in rassegna, ha statuito circa l'improcedibilità della azione di rilascio proposta su sentenza provvisoriamente esecutiva della società concedente.

*“E' improcedibile l'esecuzione per rilascio dell'immobile concesso in leasing dal creditore procedente all'utilizzatore che abbia fatto domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F., perché la nozione di "patrimonio del debitore" ex art. 168 L.F. va intesa alla stregua di tutti i beni comunque organizzati in funzione dell'esercizio dell'impresa, cioè di tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo a un soggetto, comprese le aspettative e i diritti di obbligazione”* (Tribunale Milano, 17 Luglio 2015. Est. Francesca Romana Bisegna dello stesso tenore e del medesimo Tribunale ordinanza del 17.08.2015.).

L'art. 168 L.F. risulta dunque applicabile anche all'azione di rilascio di bene non appartenente al debitore, quale è nel caso di specie l'immobile detenuto dalla [.....] in forza di un contratto di leasing ormai risolto.

Sulla scorta di queste argomentazioni, quindi, il Tribunale meneghino nelle ordinanze richiamate ha dichiarato improcedibile allo stato l'esecuzione per rilascio e ne ha dichiarato la sospensione.

E' stata data un'interpretazione non restrittiva del concetto di patrimonio del debitore: considerare “patrimonio” solo i beni di proprietà del debitore, infatti, avrebbe l'effetto di snaturare *i tratti costitutivi del concordato*, limitando il beneficio del divieto delle azioni esecutive e cautelari a una parte soltanto dei beni utilizzati nell'attività d'impresa. Se si considera in quanti casi l'impresa utilizza beni di proprietà di terzi, è facile comprendere *il vulnus* che una tale interpretazione restrittiva causerebbe al successo del concordato preventivo, quale strumento di soluzione della crisi d'impresa.

Quest'ultima, infatti, deve passare attraverso la protezione e la valorizzazione di tutti gli *asset* strategici dell'azienda, ivi compresi quei beni che, pur essendo di proprietà di terzi soggetti, sono utili e funzionali all'attività d'impresa e alla sua ristrutturazione, quindi alla realizzazione del piano di concordato e al conseguente adempimento della proposta rivolta ai creditori.

Alla stessa stregua si consideri che il Tribunale di Roma ha ritenuto che “*nel concordato preventivo è inammissibile ai sensi dell'art. 168 l.fall. l'azione cautelare promossa da colui che assume di essere proprietario di beni che si trovano nella disponibilità del debitore per ottenerne la immediata restituzione o il sequestro giudiziario*” (Tribunale Roma Sez. feriale, 13/08/2018; fonti Fallimento, 2019, 4, 518 nota di Spadaro).

L'azione cautelare è un *minus* rispetto a quella esecutiva che dunque in radice non può ritenersi proponibile al cospetto dell'art. 168 legge fallimentare, sulla scorta dell'illustrato principio.

E' pacifico nella giurisprudenza del Tribunale di Milano l'assunto de quo recentemente ha confermato :” *in tema di procedimento concorsuale, l'art. 168 comma 1 L.F. dispone il divieto, nei confronti dei creditori aventi titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore **dalla data di pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo** e ciò al fine di proteggere il debitore da aggressioni di singoli creditori che possano ostacolare il tentativo di composizione della crisi ed a cristallizzare la garanzia patrimoniale; in caso di esecuzione già iniziata, deve essere dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva*” (Tribunale Milano sez. III, 12/03/2019, n. 2459).

Deve pertanto il Giudice *inaudita altera parte* dichiarare improcedibile la detta azione esecutiva, senza dunque la convocazione ex art. 485 cpc, per la patente violazione dell'art.168 legge fallimentare e condannare a lite temeraria parte procedente, perché comunque avvertita a non proporre la mentovata azione esecutiva.

“*Ai sensi dell'art. 168 l. fall. - sull'avvenuta presentazione di un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (la quale preclude, dalla data della presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, ai creditori vantanti titolo o causa anteriore al decreto, di iniziare o proseguire ogni tipo di azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore), non richiede, per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell'art. 485 c.p.c. Nessuna disposizione di legge prescrive un tal tipo di adempimento, sia sulla base della più generale considerazione per cui, nelle procedure esecutive individuali, la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva - avviene non per costituire un normale contraddittorio, ma soltanto per il miglior esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice stesso*” (così Cassazione civile sez. I, 28/06/2002, n.9488).

Si rassegnano le seguenti

#### **conclusioni**

1. Sulla scorta della presentazione della domanda di concordato preventivo e dell'accoglimento del relativo ricorso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere come illustrato in narrativa, si fa ricorso e si spiega formale opposizione affinché il Giudice
2. **inaudita altera parte** dichiarare improcedibile l'azione di rilascio di cui all'atto di avviso notificato per la necessaria immissione in possesso per il 30.09.2019 dall'[.....], per patente lesione dell'art. 168 della legge fallimentare, pendente infatti una procedura di concordato preventivo per ristrutturazione della debitoria aziendale al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
3. In alternativa fissi la comparizione delle parti ma **prima** dell'accesso dell'ufficiale giudiziario previsto per il 30.09.2019.
4. In ogni caso con condanna alle spese ed agli onorari di causa, da attribuire al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.
5. Si chiede espressamente la condanna anche ai sensi dell'art. 96 cpc.

Si allegano:

- a. Atto di precetto con sentenza.
- b. Avviso di rilascio.
- c. Ricorso ex art. 161 legge fallimentare.
- d. Decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 legge fallimentare.
- e. Visura storica Camera di Commercio di Caserta con necessarie annotazioni.

**Si sconta un contributo unificato in misura fissa di € 278,00**

Milano, 03/09/2019

avv. Biagio Riccio